Sì alla revoca dell'omologa se la continuità risulta solo funzionale alla liquidazione

Giurisprudenza

L'orientamento della Corte di Perugia su una proposta di piano concordatario

Per orientarsi nel "limbo" tra continuità e liquidazione, in cui talvolta si inoltrano alcune proposte di concordato, appare utile il decreto della Corte d'appello di Perugia (7 agosto 2024) che ha revocato l'omologa di un concordato preventivo. La revoca è stata motivata dalla non corretta valutazione da parte del giudice di primo grado dei profili di ammissibilità della procedura, con riferimento alla concreta qualificazione della natura della proposta.

Il piano concordatario predisposto dalla debitrice prevedeva, da un lato, l'esercizio dell'attività d'impresa in continuità diretta mediante l'apertura di un punto vendita di ricambi per autoveicoli all'ingrosso, al fine di realizzare al meglio i pezzi di ricambio e le rimanenze costituenti il magazzino della debitrice; dall'altro, si prevedeva la prosecuzione di due contratti di affitto di ramo d'azienda, originariamente stipulati nel 2013.

Valorizzando queste previsioni del piano, il Tribunale di Spoleto (provvedimento del 29 dicembre 2023) – rilevata la possibilità di qualificare il concordato proposto tra quelli in continuità aziendale – aveva omologato la proposta concordataria.

I giudici dell'appello hanno rilevato come la continuità diretta asseritamente proposta nel piano di concordato fosse in realtà puramente funzionale alla realizzazione di uno scopo di liquidazione vero e proprio: l'attività di impresa, infatti, non sarebbe stata «continuata» ma solo appositamente «riattivata» presso una diversa sede societaria, senza i dipendenti e senza la previsione di nuovi acquisti.

Aconferma di ciò, il provvedimento in commento non ha mancato di sottolineare come i flussi previsti – oltre a non derivare dalla prosecuzione dell'attività caratteristica ma dal riavvio di un'attività collaterale – rappresentassero un aspetto ampiamente marginale del piano e addirittura irrisorio rispetto al soddisfacimento dei creditori concordatari.

La prospettiva della Corte umbra

ribalta, dati alla mano, l'impostazione del ricorrente: la liquidazione dei beni non èmera appendice della proposta concordataria in continuità, maè la stessa continuità che accede a una proposta liquidatoria: pertanto, la proposta deve essere qualificata come dissimulata liquidazione dell'attivo, di cui la prosecuzione dell'attività di impresa è qualificabile come mera simulazione di un piano concordatario dismissivo.

Ancora più radicale l'intervento dei giudici perugini relativamente alla proposta di concordato redatta tardivamente («a babbo morto») rispetto ai contratti d'affitto.

Si è rilevato come un subentro soggettivo nella gestione dell'azienda del debitore non possa ritenersi ex se sufficiente affinché un concordato venga qualificato come «in continuità». Il trasferimento a terzi dell'attività aziendale deve, infatti, essere programmato e realizzato nell'imminenza della presentazione della domanda, nonché rappresentare lo strumento giuridico ed economico necessario per evitare (o quantomeno per ridurre) la perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale dovuta alla crisi societaria.

Conseguentemente, secondo la decisione della Corte di merito, l'affitto stipulato con notevole iato temporale rispetto alla proposta di concordato, quindi non strumentale rispetto al tentativo di risanamento, non può beneficiare dei vantaggi della disciplina sulla continuità.

Secondo il provvedimento in commento, un elemento utile a qualificare la proposta come in continuità, in cui l'affitto di azienda può considerarsi preordinato funzionalmente alla soluzione concordataria, può essere l'indicazione espressa contenuta nel testo contrattuale. Occorre, pertanto, che il contratto di affitto di azienda rechi, al momento della stipula, la chiara enunciazione delle ragioni per cui il trasferimento dell'attività aziendale appaia presumibilmente idoneo a conseguire il superamento della crisi.

Può, peraltro, ipotizzarsi che lo stesso risultato possa essere ottenuto anche intervenendo opportunamente (e non con un restyling puramente formale) su un contratto di affitto preesistente, per apportarvi le modifiche indispensabili a renderlo coerente rispetto al tentativo di risanamento.